

di edilizia popolare ed economica (C. 26. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 62) consente che vengono concessi mutui a Titoli per le case popolari nella misura eccezionale del 75% del costo di costruzione delle case popolari da sovvenzionare coi mutui stessi, costo di costruzione (nel quale è sempre compreso anche il prezzo delle aree), che è sempre notevolmente superiore all'effettivo valore delle stesse case popolari ultimata.

Nel caso in esame, ove si consentisse lo vincolo ipotecario degli immobili situati in Roma (e destinati a rimanere in proprietà dell'Istituto Case popolari di Roma, attuale debitore), la residua quota di debito capitale non coperta dal valore dei suddetti contributi statali, rappresenterebbe il 66% circa del valore degli immobili situati in Comune di Littoria.

Premesso quanto sopra esposto è tenuto presente il fatto che l'Istituto Case Popolari di Roma è obbligato, per legge, a trasferire all'Istituto Case Popolari di Littoria gli immobili in costruzione, con tutti gli oneri e diritti ad essi pertinenti, il Direttore generale chiede al Consiglio di voler decidere, in linea di massima se possa consentirsi l'accollo dei due mutui.